

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 11-02-2015

Il Responsabile

[Signature]

N. 35 **del** 11/02/2015

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio <input checked="" type="checkbox"/> X Uff. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> X Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> X SI <input type="checkbox"/> NO

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/000 35

OGGETTO: Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 15 – Accreditamento istituzionale del Servizio Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA), ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 15/2013.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;


Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;



Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto *"Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i."*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto *"Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. dell'Ufficio n. 3 - PAOSA e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, *"provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie."*

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3 ha stabilito che *"Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità dello struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positiva, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedano l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale."*

L'art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 2 ha stabilito che *"Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quella di ubicazione della struttura da accREDITARE."*

Con legge regionale n. 24 del 3 agosto 2006, ad oggetto *"Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale"* è stata definita, tra l'altro, anche la rete trasfusionale



pugliese ed i relativi servizi, dettagliatamente individuati per ospedali ed organizzati per dipartimenti provinciali.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2010, dopo aver acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica (rep. Atti n. 242), prevedendo, tra l'altro, un elenco nazionale di valutatori formati in tutte le regioni italiane.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 31 gennaio 2011 è stato recepito l'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "*Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica*".

Con Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013 "*Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina Trasfusionale*" sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale, sono state esplicitate le modalità di verifica della sussistenza dei predetti requisiti e le procedure per il rilascio da parte del Servizio competente del relativo accreditamento istituzionale.

Tale Regolamento ha stabilito al punto 6 i criteri per l'accREDITAMENTO dei Servizi Trasfusionali, ed in particolare al punto 6.2 ha previsto che "*In ottemperanza all'art. 24 comma 11, lettera a) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, le Aziende sanitarie locali, le Azienda Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici e gli Istituti privati e gli Enti ecclesiastici qualora inseriti con legge regionale nella rete pubblica della medicina trasfusionale sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi di cui al presente regolamento, secondo le seguenti fasi:*

6.2.1 Entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, le Aziende sanitarie, gli istituti e gli Enti di cui sopra, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti con l'indicazione dei tempi necessari all'attuazione del piano stesso e comunque da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2013 e lo trasmettono al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, di seguito denominato PAOS.

(...) 6.2.3 I Direttori Generali e/o i legali rappresentanti, attuato il piano di cui al punto 6.2.1, presentano alla Regione istanza di accreditamento secondo il modello predisposto dal Regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. Il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (di seguito denominato APS) procede ad attivare il Dipartimento di prevenzione di azienda sanitaria diversa da quella di ubicazione della struttura da accreditare, integrato da un valutatore individuato dall'Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale di cui al Decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue (prot. n. 1878/CNS/2011), per la verifica dei requisiti di cui al presente regolamento.

6.2.4 Acquisito il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione, il Servizio APS procede, con determinazione dirigenziale, ad accreditare i servizi trasfusionali entro il 31/12/2014."



Successivamente, l'art. 7, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha prorogato il termine previsto per l'accreditamento dei Servizi trasfusionali al 30 giugno 2015.

Con nota prot. 0013385 del 07/11/2014, il Responsabile Delegato dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli", Mons. Domenico Laddaga, ha formulato istanza di accreditamento del SIMT ed allegato apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al R.R. n. 15/2013.

Per quanto innanzi, con nota prot. n. AOO_081/3867/APS1 del 14/11/2014 il Servizio APS ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli", finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al Regolamento Regionale n. 15/2013. All'uopo, il Servizio PAOSA, con successiva nota prot. AOO_151/13318 del 04/12/2014, ha nominato il Dott. Tommaso Granato quale valutatore individuato dall'Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale di cui al Decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue (prot. n. 1878/CNS/2011).

Con nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT prot. n. 5800 del 02/02/2015, a firma del Direttore del SISP dell'ASL BT, sono stati trasmessi a questo Servizio gli esiti della verifica dei requisiti della Struttura Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA), dai quali risulta che "si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE** per l'accreditamento del S.I.M.T."


Per quanto sopra, si propone:

- di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 15/2013, l'accreditamento istituzionale del Servizio Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA), fermo restando l'obbligo della Direzione Generale del medesimo Ente di adeguare i requisiti generali di cui al DPR del 14.01.1997, secondo un piano di adeguamento aziendale;
- di disporre che la Regione si riserva di esaminare i modelli di rilevazione dati utilizzati (check-list) per la procedura di accreditamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, al fine di verificare l'uniformità delle valutazioni circa il possesso dei requisiti.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati



sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)


**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e dal Responsabile A.P. dell'Ufficio n. 3 - PAOSA;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e dal Responsabile A.P. dell'Ufficio n. 3 - PAOSA;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 15/2013, l'accREDITAMENTO istituzionale del Servizio Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA), fermo restando l'obbligo della Direzione Generale del medesimo Ente di adeguare i requisiti generali di cui al DPR del 14.01.1997, secondo un piano di adeguamento aziendale;
- di disporre che la Regione si riserva di esaminare i modelli di rilevazione dati utilizzati (check-list) per la procedura di accREDITAMENTO, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, al fine di verificare l'uniformità delle valutazioni circa il possesso dei requisiti;
- di notificare il presente provvedimento:



- al Direttore Generale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA);
 - al Direttore Sanitario dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA);
 - al Direttore Amministrativo dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA);
 - al Responsabile del Servizio Trasfusionale dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA);
 - al Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);
 - al Dirigente del Servizio PAOSA – Ufficio 3 della Regione Puglia;
 - al Responsabile Tecnico del Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento o all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
(Vincenzo Lomò)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P. (Antonella Caroli)


Il Dirigente Ufficio Accreditamenti (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA dal 14-02-2015 al _____

Il Responsabile

Regione Puglia

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° sette fasciate, ~~compreso gli allegati~~, è depositato presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, 14-02-2015

Il Responsabile